

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 214/2002

OGGETTO: Integrazione dell'art.3 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia.

L'anno duemiladue addì 9 del mese di maggio alle ore 10.15 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N. 214
DEL 9 MAGGIO 2002**

Oggetto: Integrazione dell'art.3 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n. 78/2000 del 12 aprile 2000 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998 e modificato con deliberazione n.30 dell'11 febbraio 2000";

Visto il d.P.R. n. 465/1997;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Ad unanimità dei voti;

DELIBERA

- a) di integrare l'art. 3 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia con il seguente comma 6: **"I nuovi Consigli di Amministrazione, ricostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.4, d.P.R. n. 465/97, sono convocati, nella stessa data e presso le rispettive sedi, nazionale e regionali, dal Presidente del Consiglio Nazionale uscente entro i 10 giorni successivi alla comunicazione all'Agenzia del suddetto D.P.C.M. Durante la prima seduta si procede alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente, con le modalità indicate nei precedenti commi."**
- b) La stesura dell'art. 3 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Sezioni Regionali dell'Agenzia a seguito dell'integrazione risulta essere pertanto la seguente:

“

Art.3:

La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere di amministrazione più giovane di età.

Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri degli otto consiglieri di amministrazione.

La votazione è a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un componente del Consiglio.

Risulta eletto il consigliere che in prima votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio e cioè almeno cinque voti favorevoli.

In successive votazioni risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti, al termine della terza votazione, si procederà per sorteggio.

I nuovi Consigli di Amministrazione, ricostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.4, d.P.R. n. 465/97, sono convocati, nella stessa data e presso le rispettive sedi, nazionale e regionali, dal Presidente del Consiglio Nazionale uscente entro i 10 giorni successivi alla comunicazione all'Agenzia del suddetto D.P.C.M. Durante la prima seduta si procede alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente, con le modalità indicate nei precedenti commi.”

- c) A seguito dell'integrazione dell'art. 3 con il comma 6, il testo del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia è il seguente:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E DELLE SEZIONI REGIONALI.

Art.1: Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento del Consiglio Nazionale di Amministrazione e dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 465/97.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Negli articoli che seguono, con il termine " Consiglio", si fa riferimento, salvo diversa indicazione, sia al Consiglio Nazionale di Amministrazione che ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali.

Art.2: Ciascun Consiglio si riunisce presso le rispettive sedi.

E' ammessa la riunione in altre sedi per particolari esigenze che devono essere indicate negli atti deliberativi.

Art.3: La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere di amministrazione più giovane di età.

Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri degli otto consiglieri di amministrazione.

La votazione è a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un componente del Consiglio.

Risulta eletto il consigliere che in prima votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio e cioè almeno cinque voti favorevoli.

In successive votazioni risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti, al termine della terza votazione, si procederà per sorteggio.

I nuovi Consigli di Amministrazione, ricostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.4, d.P.R. n. 465/97, sono convocati, nella stessa data e presso le rispettive sedi, nazionale e regionali, dal Presidente del Consiglio Nazionale uscente entro i 10 giorni successivi alla comunicazione all'Agenzia del suddetto D.P.C.M. Durante la prima seduta si procede alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente, con le modalità indicate nei precedenti commi.

Art.4: Il Consiglio si riunisce, di norma, 2 volte al mese.

Art.5: Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Art.6: Il vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Art.7: Il Consiglio è convocato con avviso scritto dal Presidente anche a mezzo telegramma ed eventualmente a mezzo posta elettronica.

E' altresì convocato dal Presidente, con le stesse modalità, su richiesta motivata di ciascun consigliere accompagnata dall'elenco degli argomenti da trattare, entro il termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta stessa.

Art.8: L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, tranne i casi di motivata urgenza nei quali la convocazione può essere comunicata ventiquattro ore prima.

Nel medesimo avviso può essere prevista anche una seconda convocazione, la quale dovrà svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato almeno due giorni prima della riunione.

Art.9: Il Presidente cura la formazione dell'ordine del giorno della seduta.

Nell'ordine del giorno sono inseriti gli argomenti oggetto delle richieste dei membri del Consiglio pervenute almeno quattro giorni precedenti alla data fissata per la riunione dello stesso.

Art.10: I documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri, nella sala delle riunioni, quarantotto ore prima della seduta.

Art.11: I membri del Consiglio impossibilitati a partecipare alla seduta ne danno tempestiva comunicazione al Presidente.

In caso di assenza non giustificata dei consiglieri di amministrazione per tre sedute consecutive o in caso di assenza per il 60 % delle sedute nell'arco di un anno, gli stessi decadono e ne è richiesta la surroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'uopo, dopo la seconda assenza consecutiva il Presidente del competente consiglio di amministrazione, nell'inviare l'avviso di convocazione, invita formalmente il consigliere a presenziare alla seduta successiva o a giustificare la propria assenza.

Ove il consigliere, nonostante l'invito, non presenzi alla seduta e non produca alcuna giustificazione entro il giorno e l'ora fissati per la seduta stessa, il consiglio di amministrazione

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

competente delibera l'apertura del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza del consigliere.

Il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione, verificata la terza assenza consecutiva non giustificata in seguito all'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, invita il consigliere interessato a presentare al consiglio le proprie eventuali giustificazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e pone all'ordine del giorno della prima seduta utile la dichiarazione dell'avvenuta decadenza. Successivamente all'adozione di tale deliberazione richiede la surroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i componenti i consigli regionali di amministrazione, il Presidente del consiglio regionale, verificata la terza assenza consecutiva non giustificata in seguito all'adozione della deliberazione di apertura del procedimento, richiede al consiglio nazionale di amministrazione di dichiarare, con propria deliberazione, l'avvenuta decadenza e di richiedere la surroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La stessa comunicazione è inviata al consigliere interessato con l'avviso che le eventuali giustificazioni potranno essere prodotte al consiglio nazionale di amministrazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti commi il consigliere interessato può far pervenire al consiglio nazionale di amministrazione le proprie giustificazioni; le stesse dovranno essere poste all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art.12:La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa è valida se, in prima convocazione, interviene la metà più uno dei componenti il Consiglio e, in seconda convocazione, interviene almeno la metà dei componenti.

Art.13:Quando in seguito alla convocazione del Consiglio non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Art.14:Gli oggetti sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'ordine di convocazione.

Tuttavia proposte di modifica dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dal Presidente, sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le proposte si intendono accettate.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Nel caso contrario la proposta è messa in votazione.

Art.15: Il Presidente cura l'ordine dei lavori e del loro svolgimento.

Art.15 bis: Il Consiglio di amministrazione può, nel rispetto delle competenze ad esso attribuite, conferire a singoli consiglieri l'incarico di approfondire o trattare per suo conto particolari materie o specifici argomenti.

Art.16: Le deliberazioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art.17: Per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale di gestione è necessaria la maggioranza dei voti dei membri del consiglio.

Art.18: La votazione avviene a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un consigliere.

Il Presidente ne proclama l'esito.

Art.19: Durante le riunioni del Consiglio nessuna persona estranea può avere accesso, salvo che per esigenze delle materie in discussione, se ne richieda la presenza.

Alle sedute del consiglio partecipa il direttore generale.

Art.20: Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art.21: Le deliberazioni adottate sono pubblicate all'Albo delle pubblicazioni per n. otto giorni consecutivi.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione di carattere generale sono, di norma pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia e delle Sezioni regionali.

Art.22: Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal Presidente, possono essere pubblicizzate con forme particolari di pubblicità anche nella Gazzetta Ufficiale.

Art.23: Il Direttore generale, con la collaborazione di personale dell'Agenzia svolge le funzioni

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

del segretario del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento assiste, con funzioni di segretario, il vice direttore generale.

Art.24: Il segretario cura la redazione del verbale della riunione.

Il verbale può essere redatto anche successivamente alla seduta cui si riferisce, ma deve esserne data lettura e deve essere approvato in una seduta successiva.

Il verbale della riunione del Consiglio è trasmesso al Presidente ed ai membri del consiglio almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale deve essere approvato.

Art.25: Le deliberazioni hanno una numerazione progressiva.

Art.26: Per l'Agenzia Nazionale il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Per le sezioni regionali tali mansioni sono svolte da un funzionario individuato con apposita deliberazione.

Art.27: Salvo che per gli articoli 2,3,11,12,13,15,20,21, da intendersi vincolanti per le Sezioni regionali, le disposizioni contenute nel presente regolamento sono meramente indicative per le Sezioni regionali.